

TRIBUNALE DI PALMI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Integrazione: Valutazione del merito creditizio ex art 68 c.3 CCII

PU 33/2025

Gestore della crisi: (dott. Germanò Pietro Paolo – GRMPRP73L18H224Z)

Debitore: Carbone Radegonda assistita da: avv. Zappia Maria

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

In riguardo al merito creditizio, così per come indicato nell'art. 68-3° comma CCII, lo stesso testualmente recita:

“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”

In questo articolo di legge, quindi, si fa esplicito riferimento alla sua modalità di calcolo, ritenendo idonea, e quindi indicativa ma non esclusiva, la modalità di calcolo indicata appunto nel DPR 05-12-2013 n° 159, che ha formalmente istituito il valore ISEE. Nel caso di specie i finanziamenti ottenuti sono antecedenti a tale data (dal 2004 al 2009), così per come esemplificato nello schema a pag. 7 della relazione dell'OCC.

Nel 2004 (anno della prima richiesta di finanziamento) non era ancora in vigore il calcolo dell'ISEE per come lo conosciamo oggi, anche se l'ISEE è stato introdotto ufficialmente dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, ma le prime applicazioni pratiche, e gli sviluppi significativi, si sono diffusi negli anni successivi: difatti la sua applicazione operativa si è consolidata solo con una significativa revisione legislativa e pratica a partire dal 2013 con il DPR sopra citato.

Nel 2004 l'ISEE era già previsto come strumento, ma la regolamentazione e il calcolo erano in fase di sviluppo e non ancora pienamente operativi in forma diffusa e standardizzata come oggi. La normativa e i modelli di calcolo si sono evoluti nel tempo, fino ad essere normati in modo più preciso e certo, con il DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, che ha definito regole precise per il calcolo e la presentazione dell'ISEE, e per questi motivi nella relazione dell'OCC, non si è fatto riferimento alle modalità di calcolo indicate nell'art. 68 c. 3 del CCII con riferimento agli anni di concessione del finanziamento, ma si è reputato più utile valutare la situazione di sovraindebitamento del debitore in riferimento allo stato attuale considerando la sua reale situazione economico-patrimoniale, così per come indicato a pg 13 della relazione depositata.

Tuttavia è da considerare che già la Legge 3/2012, all'art.12bis, comma 3), disponeva che il giudice omologa il piano del consumatore, quando può escludere che costui:

a) ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero

b) ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

Tale è di fatto ciò che è accaduto per il debitore Sig.ra Carbone, che all'epoca della richiesta di finanziamento aveva un reddito tale che le permetteva di adempiere con regolarità alle obbligazioni assolute: d'altronde questo principio è affermato anche dalla sentenza della Suprema Corte, Sez. 6, del 22 settembre 2022, n. 27843.

All'epoca dei fatti il debitore si era indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte (in base al suo reddito dell'epoca), e aveva effettuato ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. E' stato, quindi, impossibilitato a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi successivi e sopravvenuti e a sé non imputabili.

Difatti, il debitore si è ritrovato (a seguire dall'anno 2007) senza occupazione stabile e non avendo neanche ottenuto dall'ex datore di lavoro, neppure giudizialmente, le somme ad Ella spettanti a titolo di TFR e di emolumenti retributivi. Il debitore, infatti, per far fronte alle spese necessarie per la quotidiana sopravvivenza e per saldare le rate dei finanziamenti già ottenuti, è ricorso a prestiti usurari con soggetti privati che hanno causato dal 2012 circa sino al 25.11.2019 (data di emissione decreto di rinvio a giudizio Trib. Palmi n. rg. 1780/2018, nella relazione citato) una costante erosione dei proventi dell'attività lavorativa "in nero" da Ella svolta in precedenza e l'impossibilità di corrispondere il dovuto alle società finanziarie con le quali aveva contratto prestiti, così per come affermato, nel ricorso presentato dalla debitrice per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito par. 1.1.

Dalla disamina dei fatti, quindi, il sottoscritto relatore ha valutato, nella valutazione del merito creditizio, che non si sono verificate le circostanze di cui sopra ai punti **a)** e **b)**.

Ancora, si è configurata così, al momento della contrazione dei finanziamenti, l'ipotesi di assenza di colpa grave, dolo e malafede, in quanto il consumatore era privo di conoscenze specifiche del settore negoziale di riferimento ed il suo reddito e patrimonio, gli consentivano di adempiere alle obbligazioni effettuate (come sopra specificato) ma i successivi eventi, indipendenti e imprevedibili dalla volontà del debitore al momento dell'assunzione del debito (licenziamento e separazione coniugale), lo hanno così portato ad una situazione di sovraindebitamento;

Passando alla normativa ad oggi in vigore è da considerare che è prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB) che così recita: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B., il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria....”.

In conclusione nel caso di specie il sottoscritto relatore ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni per valutare positivamente il merito creditizio sotto il profilo soggettivo del debitore richiedente i finanziamenti concessi.

Gioia Tauro, 7 novembre 2025

Il Gestore della crisi
Pietro Paolo Germanò
(firmato digitalmente)